

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3163

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIGHI, BIANCHINI, ORSENIGO, BONETTI, CILIBERTI, BALESTRACCI, COLONI, CARRUS, CORSI, ROJCH, ANTONUCCI, REBULLA, RAVASIO, RINALDI, CASTAGNETTI PIERLUIGI

Presentata il 21 settembre 1988

Abolizione dell'obbligo della tenuta del registro 101-bis da parte dei riparatori di apparecchi e materiali radiotelevisivi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta risulta orientata a modificare la sfera di applicazione della legge, ormai obsoleta, del 12 novembre 1949, n. 996, « Norme in materia di registrazione dei materiali radioelettrici », con particolare riferimento all'articolo 2 della legge stessa che prevede l'obbligo oltre che da parte di commercianti, rappresentanti ed agenti di vendita, anche a carico dei riparatori di apparecchi e materiali radioelettrici e televisivi, della tenuta di un apposito registro sul quale annotare le caratteristiche ed il numero di matricola degli apparecchi portati in riparazione, nonché tutte le indicazioni atte ad identificarne il proprietario: tale adempimento previsto da una norma caduta in desuetudine, rappresenta, infatti, una duplicazione artificiosa di compiti di controllo che vengono già espletati, come prevede peraltro

la stessa legge sopra richiamata, da altri soggetti — commercianti, rappresentanti ed agenti di vendita — i quali sono gli unici operatori che svolgono la funzione originaria di commercializzazione dei prodotti radiotelevisivi.

Detta attività di controllo e vigilanza, che sulla base di una normativa superata, impone al titolare del laboratorio artigiano l'obbligo di pretendere dalla clientela l'esibizione di un documento d'identità con relativa registrazione, risulta così demandata ad un privato cittadino che, nella veste di libero imprenditore ed in relazione alla natura del servizio prestato, viene chiamato ad assumere impropriamente la funzione di Pubblico Ufficiale.

Sul piano concreto va rilevato, altresì, che il rigido assolvimento degli obblighi previsti dalle norme che si intendono mo-

dificare, tende ad intorbidire, e quindi altera, il rapporto umano basato sulla reciproca fiducia intercorrente fra il tecnico-riparatore artigiano ed il cliente, facendolo slittare dal piano della professionalità a quello del controllo.

Inoltre, la tenuta del registro « modello 101-bis » da parte dei titolari dei laboratori radiotecnici comporta l'assolvimento di oneri eccessivamente gravosi nell'ambito delle complessive economie di gestione.

Si esprime pertanto una valutazione di opportunità: l'onere del controllo deve incombere esclusivamente nei confronti di

coloro che, in quanto operatori preposti alla commercializzazione dei prodotti, sono responsabili dell'immissione nel mercato degli apparecchi e non anche nei confronti di coloro che svolgono un'attività di servizio, quella del riparatore radio-tv, del tutto diversa che implica un rapporto di detenzione di apparecchi, già commercializzati, per fini di riparazione.

Con la nostra proposta si intende rappresentare l'esigenza, anche in relazione alla legittima aspettativa della categoria, di provvedere all'abolizione dello specifico adempimento previsto dalla norma.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1949, n. 996, è sostituito dal seguente:

« I commercianti, rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e di materiali radio-elettrici devono tenere per ciascun magazzino o locale di vendita al pubblico, un apposito registro a fogli mobili progressivamente numerati e corredati dal timbro a secco dell'ufficio tecnico imposte di fabbricazione. Tale registro deve essere conforme al modello allegato alla presente legge ».

ART. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1949, n. 996, è abrogato.

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 12 novembre 1949, n. 996, è sostituito dal seguente:

« Le generalità degli acquirenti di apparecchi radio e di scatole di montaggio dovranno essere comprovate con l'esibizione di un documento d'identità. I dati relativi devono essere annotati nell'apposita colonna del registro a fogli mobili ».

2. Il terzo comma dello stesso articolo 3 della legge 12 novembre 1949, n. 996, è sostituito dal seguente:

« Qualora il commerciante, rappresentante o agente di vendita sia in grado di garantire l'identità dell'acquirente, analoga dichiarazione sull'apposito registro previsto dall'articolo 2 può sostituire l'annotazione dei dati di cui al presente articolo ».